



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 228 Del 11-12-18

Oggetto:	CCDI - DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - NOMINA ED INDIRIZZI PER RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre alle ore 11:45, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	ASSESSORE	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	A
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	A

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 3, assenti n. 2

Assiste in qualità di Segretario il Sig. DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018;

Visti in particolare gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

- 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.*
- 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:*
 - a) la RSU;*
 - b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.*
- 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.*
- 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:*
 - a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;*
 - b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;*
 - c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;*
 - d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;*
 - e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;*
 - f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;*
 - g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;*
 - h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;*
 - i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;*
 - j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*
 - k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;*
 - l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;*
 - m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;*
 - n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;*

- o) *il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;*
- p) *i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;*
- q) *l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;*
- r) *l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;*
- s) *l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;*
- t) *i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;*
- u) *l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;*
- v) *i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*
- w) *il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;*
- z) *integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.*

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. *Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.*
2. *L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.*
3. *L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.*
4. *Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).*
5. *Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.*
6. *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.*

7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica”

Richiamato l’art. 3, comma 7, Titolo II “Relazioni sindacali”, del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, in base al quale “Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate”;

Visto l’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che disciplina i livelli di contrattazione di cui si compone il sistema delle relazioni sindacali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato. In particolare la norma prevede che, accanto al livello nazionale di contrattazione, le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. Essa inoltre si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

Visto altresì l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione;
- c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

Richiamato l’art.23 del D.lgs. 75/2017:

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.

Richiamata la determinazione n. 179/844/2018 del Responsabile Servizio Personale, con la quale si procedeva alla costituzione del Fondo 2018;

Visto l’art.67 del nuovo CCNL “Fondo risorse decentrate: costituzione”

Visto l’art.68 del nuovo CCNL “Fondo risorse decentrate: utilizzo”

Ritenuto, quindi, alla luce delle previsioni contenute nel nuovo CCNL Funzioni Locali 2016-2018, di dover procedere alla costituzione della delegazione di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa fornendo alla stessa indirizzi;

Ritenuto di nominare i componenti della delegazione datoriale nelle seguenti figure:

PRESIDENTE: Segretario Comunale;

COMPONENTE: Responsabile Settore Economico e Finanziario;

Ritenuto quindi di dover fornire i seguenti indirizzi alla delegazione trattante sia in ordine alla contrattazione decentrata parte normativa sia in ordine alla ripartizione del fondo 2018:

per la parte normativa:

- avvio delle procedure per la predisposizione di un nuovo CCDI utilizzando quale base per la formazione della piattaforma contrattuale di parte pubblica lo Schema di Contratto integrativo” di cui al “Quaderno ANCI” del 14/09/2018;
- ricezione delle novità introdotte dalle recenti normative ed in particolare dal nuovo CCNL compatibilmente con le esigenze e le disponibilità dell’Ente;

per la parte economica:

- Ripartizione del fondo 2018 sulla scorta delle indennità già contrattualizzate nei precedenti CCDI rinviando al 2019 l'applicazione dei nuovi istituti
- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, ed in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- valorizzare la promozione dei progetti di produttività nell'ottica di incrementare la performance individuale e collettiva, vincolando l'erogazione dei compensi alla positiva valutazione effettuata dai Responsabili di Servizio dei responsabili

VISTE le linee guida fornite dall’Aran in merito alla procedura della contrattazione decentrata integrativa;

VISTA le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 63 e 185/2018 relative al Piano Risorse ed Obiettivi 2018 – Piano Performance;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Presidente di delegazione trattante di parte pubblica ad avviare le trattative per definire il nuovo CCDI e per la ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2018;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lg.vo 267/2000 espressi dal Responsabile delle Area finanziaria dell’ente;

Visti:

- il T.U. 18.8.2000, N. 267;
- lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area competente;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area medesima;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

- **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 1) Di prendere atto ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 8, comma 2, CCNL Funzioni Locali 2016-2018, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione decentrata integrativa come di seguito indicato:
Presidente: Segretario Comunale
Componente: Responsabile Settore Economico e Finanziario;
- 3) Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica ad avviare la fase contrattuale per la stipula del contratto decentrato integrativo normativo a seguito del nuovo CCNL e a ripartire le risorse 2018 sulla base degli indirizzi espressi in premessa;
- 4) Di dare atto che la Giunta Comunale esercita il potere di indirizzo nei confronti della delegazione di parte datoriale e, di volta in volta, verificati gli accordi intercorsi, autorizza il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità dei voti espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

La presente delibera, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, del dlgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i..

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i..
Il Responsabile del Servizio Tributi
(Dott. Pietro Fiscaletti)

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene pubblicata oggi _____ all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e contestualmente viene comunicata ai Capo Gruppi consiliari con lettera prot.n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- ☐ immediatamente eseguibile.
- ☐ decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA